

**Causa C-252/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

20 marzo 2019

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

31 gennaio 2019

**Ricorrente:**

QL S.A., con sede in B.

**Convenuto:**

C.G.

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento dinanzi al giudice del rinvio, diretto all'emissione di un'ingiunzione di pagamento, nell'ambito di un procedimento ingiuntivo, riguarda la domanda della ricorrente, QL S.A., con sede in B., contro il mutuatario, che è un consumatore (in prosieguo: la «convenuta»), per il pagamento di somme dovute in forza di una cambiale in bianco emessa dal consumatore a garanzia del contratto di credito.

**Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale**

Interpretazione dell'articolo 3, lettera g) e dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, dal punto di vista dell'istituto vigente nel diritto nazionale dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell'importo dei suddetti costi contrattuali.

## **Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, in particolare l'articolo 3, lettera g) e l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale dell'istituto dei «costi massimi del credito extrainteressi» nonché della formula matematica per il calcolo dell'importo di tali costi, previsti dall'articolo 5, punto 6a, in combinato disposto con l'articolo 36a, della legge relativa al credito ai consumatori (ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; testo unico Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 993), i quali consentono di includere tra i costi connessi al contratto di credito a carico del consumatore (il costo totale del credito) anche i costi dell'attività economica esercitata dal professionista.

## **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; articolo 3, lettera g), articolo 22, paragrafo 1.

## **Disposizioni di diritto nazionale fatte valere**

*Legge relativa al credito ai consumatori, del 12 maggio 2011 (ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.; testo unico, Dz.U. del 2018, posizione 993), in prosieguo: l'«u.k.k.»*

Articolo 5, punto 6, dell'u.k.k. - costo totale del credito - tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, in particolare:

- a) gli interessi, le spese, le commissioni, le imposte ed i margini, di cui il creditore è a conoscenza, nonché
- b) i costi relativi a servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, se il loro pagamento è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, escluse le spese notarili che sono a carico del consumatore;

Articolo 5, punto 6a, dell'u.k.k. - costi del credito extrainteressi - tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito al consumo, esclusi gli interessi;

Articolo 5, punto 7, dell'u.k.k. - importo totale del credito – il limite massimo di tutti gli importi, esclusi i costi del credito finanziati, che il creditore mette a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito e, in caso di contratti per i quali non è stato previsto tale limite massimo, la somma di tutti gli

importi, esclusi i costi del credito finanziati, che il creditore mette a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

Articolo 5, punto 8, dell'u.k.k. importo totale che il consumatore è tenuto a pagare - la somma del costo totale del credito più l'importo totale del credito;

Articolo 36a, paragrafo 1, dell'u.k.k. - l'importo massimo dei costi di credito extrainteressi è calcolato secondo la seguente formula:

$$MPKKK \geq (K \times 25\%) + (K \times N/R \times 30\%)$$

i cui i singoli simboli hanno il seguente significato:

MPKK - importo massimo dei costi di credito extrainteressi,

K - importo totale del credito,

n - periodo di rimborso espresso in giorni,

R - numero di giorni all'anno.

Articolo 36a, paragrafo 2, dell'u.k.k. I costi del credito extrainteressi per l'intera durata del credito non possono superare l'importo totale del credito.

Articolo 36a, paragrafo 3, dell'u.k.k. I costi di credito extrainteressi risultanti da un contratto di credito al consumo non sono dovuti nella misura in cui essi superano l'importo massimo dei costi di credito extrainteressi calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 1 o l'importo totale del credito.

*Legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; testo unico, Dz.U. del 2018, posizione 1025) in prosieguo: il «k.c.»*

Articolo 359 del k.c. Interessi sul capitale

§ 1. Gli interessi su una somma di denaro sono dovuti soltanto se ciò risulta da un negozio giuridico o da una legge, da una pronuncia del giudice o da una decisione di un'altra autorità competente.

§ 2. Se il tasso d'interesse non è altrimenti specificato, sono dovuti gli interessi legali a un tasso corrispondente alla somma del tasso di riferimento del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) più 3,5 punti percentuali.

§ 2<sup>1</sup>. Il tasso d'interesse massimo risultante da un negozio giuridico non può superare, su base annua, il doppio del tasso d'interesse legale (interessi massimi consentiti).

§ 2<sup>2</sup>. Se il tasso d'interesse risultante da un negozio giuridico supera il tasso d'interesse massimo, la misura degli interessi dovuti è pari al massimo consentito.

§ 2<sup>3</sup>. Le clausole contrattuali non possono escludere né limitare le disposizioni relative agli interessi massimi, nemmeno nel caso in cui venga operata la scelta di applicare una legge straniera. In questo caso si applicano le disposizioni della presente legge.

Articolo 481 del k.c. - interessi di mora per ritardo nell'adempimento della prestazione

§1. In caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro da parte del debitore, il creditore ha diritto agli interessi di mora sino al giorno del pagamento, ancorché non abbia subito alcun danno e il ritardo sia dipeso da circostanze non imputabili al debitore.

§ 2. Se il tasso degli interessi di mora non è specificato, sono dovuti interessi legali di mora a un tasso corrispondente alla somma del tasso di riferimento del Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia) più 5,5 punti percentuali. Tuttavia, se un credito è produttivo di interessi a un tasso più elevato, il creditore può esigere interessi di mora a tale tasso più elevato.

§ 2<sup>1</sup>. Il tasso massimo degli interessi di mora non può superare, su base annua, il doppio del tasso degli interessi legali di mora (interessi di mora massimi).

§ 2<sup>2</sup>. Se il tasso degli interessi di mora supera il tasso massimo degli interessi di mora, la misura degli interessi dovuti è pari al massimo consentito per gli interessi di mora.

§ 2<sup>3</sup>. Le clausole contrattuali non possono escludere né limitare le disposizioni relative agli interessi di mora massimi, nemmeno nel caso in cui venga operata la scelta di applicare una legge straniera. In questo caso si applicano le disposizioni della presente legge.

*Comunicazione del Ministro della Giustizia, del 7 gennaio 2016, relativa all'importo degli interessi legali (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych, M.P. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2016, posizione 46)*

Ai sensi dell'articolo 359 § 4 della legge del 23 aprile 1964 sul codice civile (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2014, posizione 121 e successive modifiche), si comunica che a partire dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale è pari al 5% annuo.

*Comunicazione del Ministro della Giustizia, del 7 gennaio 2016, relativa all'importo degli interessi legali di mora (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, M.P. del 2016, posizione 47)*

Ai sensi dell'articolo 481 § 24 della legge del 23 aprile 1964 sul codice civile, si comunica che a partire dal 1° gennaio 2016 il tasso di interesse legale di mora è pari al 7% annuo.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

Il 31 agosto 2016 la ricorrente e la convenuta hanno concluso un contratto di prestito (di credito al consumo) in base al quale la convenuta era tenuta a pagare l'importo di 10764,00 zloty polacchi (PLN) oltre agli interessi convenzionali sul capitale al tasso del 9,81% annuo. La suddetta somma era composta dall'importo di PLN 5000,00, quale importo totale del prestito (denaro messo a disposizione del mutuatario) nonché dall'importo di PLN 5764,00, quale costo totale del prestito, che comprendeva gli importi dovuti a titolo di spese di istruttoria (PLN 129,00), una commissione (PLN 3939,00), il corrispettivo per il servizio «Twój Pakiet» (PLN 900,00) nonché gli interessi convenzionali sul capitale per l'intera durata del contratto (PLN 796,00). Il tasso annuo effettivo globale era pari al 77,77%. Il contratto è stato concluso per un periodo di 3 anni.

L'importo massimo dei costi di credito extrainteressi previsto dal contratto in questione era pari a PLN 4968,00 e comprendeva gli importi dovuti a titolo di spese di istruttoria (PLN 129,00), una commissione (PLN 3939,00) nonché il corrispettivo per il servizio «Twój Pakiet» (PLN 900,00). L'ammontare dei suddetti costi è stato calcolato utilizzando la formula prevista dall'articolo 36a dell'u.k.k. e non è stato oggetto di negoziato individuale tra le parti.

Il contratto stesso è stato redatto su un modulo prestampato e il suo rimborso è stato garantito da una cambiale in bianco. La ricorrente ha risolto il contratto a causa del mancato rimborso delle rate del prestito concordate.

La ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio nei confronti della convenuta, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di PLN 5293,72 oltre agli interessi convenzionali di mora e, al contempo, nell'ambito di detto ricorso, ha presentato un'istanza di emissione di un decreto ingiuntivo sulla base della cambiale compilata in bianco. La ricorrente, in adempimento dell'obbligo imposto dal giudice, ha prodotto il contratto di prestito, il piano di ammortamento nonché la dichiarazione cambiaria.

### **Argomenti essenziali delle parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale**

Nella memoria del 19 dicembre 2018, la ricorrente ha sostenuto che il contratto di prestito costituisce un contratto di credito al consumo ai sensi dell'u.k.k. e che esso tiene conto delle modifiche apportate alla legge relativa al credito ai consumatori, in particolare, del contenuto dell'articolo 36a, il quale determina i costi massimi del credito extrainteressi. Gli importi dovuti a titolo di spese di istruttoria, di commissione nonché di prezzo per il servizio «Twój Pakiet»

rientrano nel limite dei costi massimi di credito extrainteressi. Tale ammontare dei costi è stato riconosciuto dal legislatore quale importo massimo, e quindi consentito dalla legge, e, di conseguenza, giustificato dai costi e dai rischi di gestione di un istituto finanziario.

### **Presentazione succinta della motivazione del rinvio**

La legge del 12 maggio 2011 relativa al credito al consumo ha recepito nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Ai sensi del considerando 9 della direttiva 2008/48/CE, l'obiettivo della direttiva e dell'obbligo di piena armonizzazione imposto da tale atto giuridico è quello di garantire a tutti i consumatori dell'[Unione] di fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e creare un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. A sua volta, il considerando 10 della direttiva precisa che la portata dell'armonizzazione è fissata dalle definizioni contenute in tale direttiva. L'obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della direttiva in questione dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito di applicazione della stessa, fissato da tali definizioni.

L'obbligatorietà della direttiva 2008/48/CE è stata chiaramente enunciata al suo articolo 22, paragrafo 1, il quale prevede che nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.

Le disposizioni che introducono nel diritto polacco l'istituto dei costi massimi del credito extrainteressi sono entrate in vigore a decorrere dall'11 marzo 2016 ed erano intese a rafforzare la tutela dei consumatori che usufruiscono dei servizi finanziari delle società che erogano crediti al consumo, non soggette all'obbligo di ottenere un'autorizzazione della Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione per la sorveglianza finanziaria). A tale risultato si sarebbe dovuti giungere introducendo soluzioni giuridiche che limitassero la possibilità di riscuotere le spese, le commissioni e gli interessi in misura eccessiva nei contratti di prestito e di credito. I professionisti, pur rispettando le norme in materia di tassi d'interesse massimi, applicano al contempo elevate commissioni e spese aggiuntive non collegate agli interessi. Tale prassi ha come conseguenza che il costo totale del servizio di accreditamento spesso supera l'importo del prestito o del credito contratto.

Conformemente al contenuto dell'articolo 5, punto 6a, dell'u.k.k., per costi del credito extrainteressi si intendono tutti i costi sostenuti dal consumatore in

relazione al contratto di credito al consumo, esclusi gli interessi. L'istituto dei costi del credito extrainteressi non è noto alla direttiva. Orbene, all'articolo 3, lettera g), della direttiva, è stato previsto l'istituto del «costo totale del credito» per il consumatore, nel quale rientrano tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

L'istituto del costo totale del credito è stato introdotto anche nell'articolo 5, punto 6, dell'u.k.k. polacca, dove è stato definito come tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito, in particolare:

- a) gli interessi, le spese, le commissioni, le imposte ed i margini, di cui il creditore è a conoscenza, nonché
- b) i costi relativi a servizi accessori, in particolare i premi assicurativi, se il loro pagamento è obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, escluse le spese notarili che sono a carico del consumatore.

Alla luce delle soluzioni giuridiche e dell'obbligatorietà della direttiva, sussistono perplessità circa l'ammissibilità dell'introduzione da parte del legislatore nazionale di una distinta ed autonoma nozione di «costi del credito extrainteressi», la quale si riferisce anch'essa al problema dell'imposizione sul consumatore dei costi connessi ad un contratto di credito. Dal momento che la direttiva prevede l'istituto del costo totale del credito, il quale corrisponde alla misura consentita degli oneri a carico del consumatore, con riferimento alla nozione di «costi connessi al contratto di credito», sembrerebbe che l'unico obbligo a carico dello Stato membro sia quello di attuare le disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale nell'ambito determinato dalle definizioni previste dalla direttiva e tenendo rigorosamente conto del contenuto e della portata delle suddette definizioni. Ciò giustifica la conclusione che le questioni relative all'imposizione al consumatore dei costi connessi al contratto di credito dovrebbero essere risolte nell'ambito dell'istituto del costo totale del credito. Gli eventuali limiti massimi dell'imposizione al consumatore dei costi connessi al contratto di credito dovrebbero pertanto essere indicati nel contesto dell'istituto del costo totale del credito e in riferimento ai costi che rientrano nel suo ambito, ossia, quelli relativi al contratto di credito. L'introduzione dell'istituto dei costi del credito extrainteressi non ha rappresentato probabilmente una misura idonea al conseguimento degli obiettivi della direttiva, giacché l'applicazione di un siffatto istituto ha reso possibile un aumento dell'onere finanziario a carico del consumatore oltre i limiti fissati dall'istituto del costo totale del credito, ossia, dei costi connessi al contratto di credito.

Il superamento dei limiti consentiti degli oneri a carico del consumatore stabiliti dall'articolo 3, lettera g), della direttiva, costituisce una conseguenza del metodo di calcolo dell'importo massimo dei costi di credito extrainteressi adottato dal legislatore nazionale, consistente nell'utilizzo di una formula matematica prevista all'articolo 36a dell'u.k.k. Detta formula è stata sviluppata tenendo conto degli indicatori percentuali dei costi operativi che gravano sui professionisti che esercitano un'attività economica consistente nella concessione di crediti e prestiti nonché partendo dal presupposto che l'importo massimo dei costi del credito extrainteressi, calcolato secondo tale formula, deve coprire i costi dell'attività economica dei mutanti e garantirne la redditività economica. La relazione illustrativa della legge polacca che modifica la legge relativa al credito al consumo conferma che la formula prevista all'articolo 36a dell'u.k.k. è stata definita con riferimento ai costi dell'attività economica a carico degli istituti di credito e con l'intenzione di garantirne la redditività. Gli indicatori percentuali, ossia il 25% ed il 30%, che rappresentano elementi essenziali della suddetta formula, sono stati, infatti, fissati tenendo conto dell'importo medio dei costi operativi, ossia dei costi che vengono sostenuti dai professionisti nel settore dei prestiti al consumo. Ciò significa che il legislatore ha incluso nella categoria dei costi relativi alla concessione di un prestito o di un credito non solo i costi connessi alla conclusione o alla gestione di un concreto contratto e di un determinato cliente, ma anche quelli che costituiscono costi dell'attività economica (costi relativi alla gestione delle banche dati dei clienti, alla remunerazione dei dipendenti, ecc.). L'applicazione di tali criteri ha avuto come risultato la fissazione degli indicatori percentuali, che costituiscono elementi essenziali della formula matematica in parola, ad un livello tale da garantire la copertura dei costi operativi sostenuti dai mutanti per la concessione dei prestiti, nonché la copertura dei costi del rischio di mancato pagamento del credito da parte del consumatore. Il limite massimo dei costi del credito extrainteressi è compreso tra il 25% e il 100% dell'importo totale del credito, e nell'arco di un anno è pari al 55% dell'importo totale del credito, nell'arco di due anni all'85%, e nel periodo successivo è pari al 100% dell'importo totale del credito, indipendentemente dall'ulteriore durata del credito<sup>1</sup>. Orbene, occorre rilevare che i suddetti indicatori percentuali costituiscono elementi essenziali della suddetta formula matematica, in quanto sono proprio essi a determinare l'importo massimo dei costi del credito extrainteressi. L'elaborazione della formula matematica per il calcolo di tali costi di credito basata sui presupposti sopra indicati ha avuto l'effetto di scindere l'importo massimo dei costi di credito extrainteressi dall'importo effettivo dei costi connessi a uno specifico contratto di credito. Ciò comporta, di conseguenza, l'ampliamento delle possibilità di imposizione al consumatore degli oneri finanziari. Il professionista può far gravare sul consumatore sia l'importo massimo dei costi di credito extrainteressi, sia l'importo degli interessi, senza nessuna correlazione tra

<sup>1</sup> Relazione illustrativa della legge del 5 agosto 2015 che modifica la legge relativa alla vigilanza sul mercato finanziario e talune altre leggi (Uzasadnienie do ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. del 2015, posizione 135), 7a legislatura, stampa n. 3460, pubblicato su [www.sejm.gov.pl](http://www.sejm.gov.pl).

l'ammontare di tali oneri. Il costo totale del credito eccede quindi l'importo del credito stesso, e la presente causa ne rappresenta un esempio.

Secondo il giudice del rinvio, mentre la stessa idea di fissare l'importo massimo dei costi che il consumatore deve pagare in relazione ad un contratto di credito è giustificata ed è in linea con il sistema di tutela dei consumatori, nonché con gli obiettivi della direttiva 2008/48/CE, sussistono perplessità circa le modalità della sua attuazione, che consistono nell'introduzione dell'istituto dei costi massimi del credito extrainteressi e nella previsione di una formula per il calcolo di detti costi basata sui presupposti sopra indicati. Dall'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE risulta che al consumatore possono essere addebitati costi, ma soltanto quelli connessi al contratto di credito. L'elencazione, a titolo esemplificativo, di tale tipo di costi, ossia gli interessi, le commissioni, le imposte, ecc, giustifica la conclusione secondo la quale l'ammissibilità di far gravare sul consumatore un onere finanziario riguarda i costi generati dalla conclusione e dall'esecuzione di uno specifico contratto di credito. L'ambito consentito dell'imposizione finanziaria dei costi a carico del consumatore non comprende invece i costi sostenuti dai mutuanti in relazione all'attività economica da essi esercitata. Sembra sia stata questa la posizione adottata dalla Corte nella sentenza del 16 gennaio 2014, *Constructora Principado SA*, C-226/12, in cui è stata contestata l'ammissibilità della traslazione sul consumatore di un obbligo di pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, incombente al professionista, ed è stato dichiarato che una siffatta situazione può essere qualificata come corrispondente alla nozione di «significativo squilibrio», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Nella fattispecie in esame, nonostante le differenze del contesto fattuale, dalla succitata sentenza derivano alcuni principi generali che trovano applicazione *mutatis mutandis* anche nelle controversie relative all'imputazione al consumatore dei costi connessi ad un contratto di credito. Ciò riguarda innanzitutto, la misura consentita in tali oneri, e in particolare dell'ammissibilità di far gravare sul consumatore i costi dell'attività economica esercitata dal mutuante. Sembra, pertanto, che le soluzioni sopra descritte, introdotte nel diritto polacco, non attuano il principio adottato nell'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE, di addebitare al consumatore esclusivamente i costi connessi a un contratto di credito. I presupposti, che stanno alla base dell'elaborazione della formula matematica di cui all'articolo 36a dell'u.k.k., hanno consentito, di fatto, di porre a carico del consumatore i costi dell'attività economica esercitata dai mutuanti. Nella fissazione degli indicatori percentuali di tale formula, si è fatto, invero, riferimento agli indicatori che determinano l'ammontare complessivo dei costi operativi che gravano sui professionisti.

Ebbene, l'introduzione nell'ordinamento nazionale delle soluzioni giuridiche che permettono di far gravare sul consumatore i costi del credito nella misura pari, o quasi, all'importo totale del credito, non sembra compatibile con gli obiettivi ed i postulati della direttiva 2008/48/CE, e tanto meno lo è una soluzione che permette di porre a carico del consumatore i costi che superano l'importo totale del credito.

Ciononostante, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale una siffatta situazione risulta ammissibile, in quanto il legislatore nazionale ha consentito che al consumatore venissero addebitati sia i costi massimi del credito extrainteressi, sia gli interessi. L'applicazione di tali soluzioni giuridiche determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. Non sembra possibile sostenere che esista un equilibrio tra l'obbligo del mutuante e quello del consumatore, nell'ipotesi in cui l'obbligo del mutuante resti unicamente quello di consegnare la somma di denaro convenuta, mentre il consumatore sia tenuto a rimborsare detto importo con gli interessi e a pagare il costo del credito, il cui importo è pari, o leggermente inferiore, all'importo del credito stesso.

La formula per il calcolo dei costi massimi del credito extrainteressi prevista dall'u.k.k. non contiene elementi che consentano di collegare in modo razionale l'importo di tali costi e gli utili ricavati dal mutuante con l'importo del prestito. Gli indicatori dell'importo del credito e della durata dello stesso non sono sufficienti a garantire che i costi in questione vengano fissati ad un livello che garantisca l'equilibrio contrattuale tra le parti e l'equivalenza delle prestazioni reciproche, in quanto nella suddetta formula il peso decisivo è attribuito agli indicatori percentuali.

Il problema dell'addebito al consumatore dei costi di credito extrainteressi, quali commissioni, spese per servizi o premi assicurativi, costituisce oggetto di numerose cause dirette ad ottenere il pagamento di somme intentate dinanzi al giudice del rinvio. In pratica, l'adempimento dell'obbligo imposto dal giudice di indicare i costi effettivi connessi al contratto di credito, di specificare per quali spese siano stati addebitati e di giustificarne l'importo, si riduce generalmente a riportare la formula matematica per il calcolo dei costi massimi di credito extrainteressi nonché la relazione illustrativa della proposta di legge di modifica. Ciò, a sua volta, solleva legittime perplessità in merito alla questione se i costi determinati secondo tale formula corrispondano all'importo effettivo dei costi connessi ad un contratto di credito, addebitabili al consumatore. I costi relativi alla conclusione e all'esecuzione di un tale contratto generalmente non sono alti. Di solito coincidono con una valutazione simbolica dell'affidabilità creditizia di un potenziale cliente e con la generazione di un contratto nonché la redazione di una cambiale in bianco e una dichiarazione cambiaria. Il giudice nazionale utilizza il termine «valutazione simbolica» in quanto, nella stragrande maggioranza dei casi, i crediti ed i prestiti sono concessi a persone fortemente indebitate che sono soggette a numerose procedure esecutive o addirittura dichiarate consumatori insolventi. Di conseguenza, compiere poche semplici e facili azioni non può generare costi che raggiungano il livello del 100% dell'importo totale del credito. Tale assenza di corrispondenza tra costi effettivi del credito e costi massimi del credito extrainteressi è confermata dal contratto concluso nella presente causa, giacché l'ammontare delle spese di istruttoria, il quale corrisponde ai costi relativi alla conclusione del contratto, è stato fissato in PLN 129. Il restante importo pari a PLN 3939,00, definito chiaramente come remunerazione di carattere provvigionale, dovuto a titolo di costi di credito extrainteressi, costituisce

l'effettiva remunerazione della ricorrente, situazione questa che la mutuante assolutamente non nasconde. Occorre rilevare che già solo l'importo di questa remunerazione è pari a quattro volte il tasso d'interesse massimo sul capitale per l'intera durata del credito e rappresenta il 78,78 % del capitale del prestito. Tale onere economico gravante sul consumatore soddisfa i criteri di significativo squilibrio contrattuale e mette in discussione la compatibilità delle soluzioni adottate nel diritto polacco con la direttiva 2008/48/CE.

La prassi nell'applicazione dell'istituto dei costi di credito extrainteressi giustifica la conclusione che la suddetta soluzione non ha innalzato il livello di tutela dei consumatori, in quanto la sua introduzione ha ampliato le possibilità di imporre al consumatore oneri finanziari. Dai contratti che vengono presentati in giudizio, risulta chiaramente che la formula prevista all'articolo 36a dell'u.k.k. è comunemente utilizzata e costituisce l'unico criterio per la determinazione dell'importo dei costi di credito extrainteressi. Orbene, né il costo effettivo del credito, né una correlazione razionale tra l'importo del capitale e l'importo dei costi costituiscono un siffatto criterio. In pratica, i costi del credito vengono fissati in misura forfettaria, utilizzando la predetta formula, il che comporta un onere economico eccessivo per il consumatore e profitti ingiustificati per il mutuante. A tal proposito occorre rilevare che la sanzione prevista dal legislatore in caso di superamento di un siffatto limite è illusoria.

Una siffatta soluzione ha anche l'effetto di ridurre radicalmente la possibilità di assoggettare le clausole contrattuali che prevedono questo tipo di importi e che fissano il loro ammontare secondo tale formula, alla valutazione della loro abusività o inefficacia per l'incompatibilità con la legge, dell'elusione della legge o della contrarietà al buon costume. Tale restrizione deriva da un consolidato orientamento giurisprudenziale che è emerso nella giurisprudenza dei giudici nazionali dopo l'entrata in vigore dell'istituto dei costi massimi del credito extrainteressi e che nega l'ammissibilità dell'esame delle clausole del contratto relative ai costi di credito extrainteressi sotto il profilo dell'abusività o dell'inefficacia nei casi in cui l'importo di detti costi non superi il limite previsto dalla legge. Tale posizione si basa su un presupposto legittimo, secondo il quale le clausole contrattuali che sono conformi alla legge e che rispettano le limitazioni ivi previste, non possono essere considerate nulle o abusive. Non vi era alcun dubbio che le clausole contrattuali che fissano l'importo della commissione o di altre spese a carico del consumatore potessero essere esaminate sotto il profilo della loro inefficacia o abusività. L'ammontare eccessivo di questo tipo di spese veniva efficacemente corretto, applicando l'articolo 58 del k.c. (nullità assoluta del contratto) e l'articolo 385<sup>1</sup> del k.c. (clausole abusive), fermo restando che come nulle o abusive venivano considerate anche le spese il cui ammontare era pari al 40% dell'importo del prestito o del credito. Limitare la possibilità di esaminare la legittimità o l'abusività delle clausole contrattuali relative ai costi massimi di credito extrainteressi conduce anche a non rispettare l'obbligo di valutare l'affidabilità creditizia dei potenziali clienti.

Secondo il giudice nazionale, la soluzione della presente questione pregiudiziale è necessaria per definire in modo corretto la controversia in esame. La risposta fornita avrà rilevanza diretta nella determinazione della misura consentita dell'imposizione finanziaria a carico del consumatore dei costi connessi al credito e nella definizione della nozione di «costi connessi al credito». La decisione della Corte è tanto più necessaria visto che fino ad oggi la stessa non si è pronunciata in merito alle questioni sollevate nella domanda. Infine, alla luce delle notevoli divergenze esistenti nella giurisprudenza dei giudici polacchi nella problematica analizzata, tale situazione influisce negativamente sul conseguimento degli obiettivi della direttiva ed inficia gravemente l'efficacia delle disposizioni del diritto dell'Unione.

DOCUMENTO DI LAVORO